NORME SUL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E SUL PERSONALE NON DOCENTE

Art. 10

Immissione in ruolo di personale non medico non di ruolo

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale non medico, assunto a carico del bilancio delle universita' con rapporto di lavoro subordinato per le esigenze funzionali delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e di cura, in servizio alla data del 10 gennaio 1977, e' immesso nei corrispondenti ruoli del personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria. L'immissione in ruolo ha luogo previo incremento delle dotazioni dei rispettivi ruoli organici fino alla concorrenza delle unita' di personale avente titolo all'immissione stessa. COMMA ABROGATO DAL D.L 19 SETTEMBRE 1987, N. 382 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1987, N. 456.

Versione in vigore dal 19 settembre 1987, tuttora in vigore · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente
Estremi	Legge 25 ottobre 1977, n. 808
Titolo	II — Immissioni in ruolo e revisione delle dotazioni organiche del personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano
Capo	I — Immissioni in ruolo e revisione delle dotazioni organiche
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 novembre 1977

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-decentramento-amministrativo-nel-settore-dell-istruzione/art-10-immissione-in-ruolo-di-personale-non-medico-non-di-ruolo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it